

Eurora *Classic*

Nota Informativa
Condizioni Contrattuali



Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205)



Normograph - Mod. ECLASS ELI ed.05-04.2



INDICE

I. DEFINIZIONI	2
II. NOTA INFORMATIVA	3
PREMessa	3
SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.	3
SEZIONE B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	3
1. PRESTAZIONE	3
2. GARANZIE	3
3. OPZIONI	4
4. DURATA DEL CONTRATTO	4
5. INFORMAZIONI SUI VERSAMENTI	4
6. INFORMAZIONI SUI CARICAMENTI E SULLE SPESE CONTRATTUALI	4
7. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RIVALUTAZIONE)	5
8. MODALITÀ DI SCIOLGIMENTO DEL CONTRATTO	5
9. PAGAMENTI DI EUROVITA	5
10. RISCATTO	6
11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCa DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO	6
SEZIONE C - INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE	6
1. REGIME FISCALE DEI VERSAMENTI	6
2. TASSAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE DA EUROVITA	6
3. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI	7
4. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ	7
5. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	7
6. PRESCRIZIONE	7
7. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	7
8. LINGUA UTILIZZABILE	7
SEZIONE D - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	7
1. INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA	7
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	7
3. INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO	7
III. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DEL PRODOTTO	8
IV. INFORMATIVA PRIVACY	9
V. CONDIZIONI CONTRATTUALI	11
ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.	11
ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO	11
ART. 3 - REVOCa DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO	11
ART. 4 - BENEFICIARI	11
ART. 5 - DURATA	11
ART. 6 - PRESTAZIONI ASSICURATE	11
ART. 7 - VERSAMENTI	12
ART. 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	12
ART. 9 - COSTI	12
ART. 10 - RIVALUTAZIONI	13
ART. 11 - RISCATTO	13
ART. 12 - RENDITE DI OPZIONE	14
ART. 13 - PRESTITI	14
ART. 14 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	14
ART. 15 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA	15
ART. 16 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE	15
ART. 17 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	15
ART. 18 - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI	15
VI. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "PRIMARIV"	16

I. DEFINIZIONI

Assicurato	È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
Assicurazione sulla vita	È un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione.
Beneficiario	È la persona designata dal Contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento (art. 1920 del codice civile).
Capitale investito	È l'importo di ciascun versamento - ricorrente su base annuale, unico o aggiuntivo - al netto delle spese.
Caricamento	È la parte del versamento che Eurovita trattiene per far fronte alle spese di gestione del contratto.
Condizioni contrattuali	È il documento che riporta le condizioni che regolano il contratto.
Contraente	È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto ad effettuare i versamenti e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto stesso (per es.: esercizio del diritto di riscatto, modifica del beneficiario, ecc.).
Eurovita	È la Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni S.p.A." con sede in via Sicilia 169 – 00187 Roma.
Fondo PRIMARIV	È una Gestione speciale degli investimenti per le polizze che prevedono una rivalutazione collegata a tale gestione.
HICP EUR	È l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo inclusa la componente tabacco relativo ai paesi dell'Euro-Zone su base mensile, rilevato da EUROSTAT.
ISVAP	È l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: è l'Ente pubblico incaricato di vigilare sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle Compagnie di Assicurazione.
Lettera di conferma	È il documento con cui Eurovita comunica al contraente di aver accettato la sua proposta di assicurazione. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari, la durata, l'entità del versamento e del capitale assicurato.
Nota informativa	È il documento con il quale vengono fornite informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza il contratto; deve essere redatta secondo quanto disposto dall'ISVAP e deve essere consegnata al potenziale cliente prima della sottoscrizione del contratto.
Proposta	È il documento con il quale il Contraente chiede alla Società di assicurazione la stipulazione di un contratto.
Recesso del contratto	È la facoltà che ha il Contraente di rinunciare al contratto già concluso. Può essere esercitata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso provocandone l'annullamento.
Rendita vitalizia	È l'importo dovuto periodicamente dalla Compagnia al Beneficiario a decorrere da una certa data e finché l'Assicurato sia in vita.
Revoca della proposta	È la facoltà che ha il Contraente di far cessare gli effetti della proposta rinunciando alla sottoscrizione del contratto.
Riscatto	È la richiesta del Contraente di estinzione del contratto.
Riserva matematica	È l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte, in futuro, ai suoi obblighi contrattuali.
Rivalutazioni annuali	È la maggiorazione del capitale che la Compagnia riconosce annualmente.
Versamento	È l'importo che il Contraente corrisponde a Eurovita per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

II. NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa, **della quale si raccomanda un'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto**, è redatta nel rispetto delle disposizioni a tutela del consumatore emanate dall'Unione Europea e recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 174 del 17 marzo 1995.

Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere con cognizione di causa e fondatezza di giudizio il contratto di assicurazione sulla vita denominato "**EURORA CLASSIC**" (assicurazione caso morte a vita intera con capitale rivalutabile annualmente), disponibile nella forma a versamento unico (codice tariffa 0119) e nella forma a versamenti unici ricorrenti (codice tariffa 0120).

L'informativa precontrattuale e quella in corso di contratto sono regolate da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta a preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.

La Società EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata "Eurovita", ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Sicilia n° 169 - 00187 ROMA (ITALIA).

Eurovita è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n° 19088 del 28/08/1991 (G.U. del 02/09/1991) ed è iscritta al n° 1211/90 del Registro delle Imprese - C.C.I.A.A. di Roma. Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008.

Eurovita si impegna a comunicare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

SEZIONE B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. PRESTAZIONE

EURORA CLASSIC è un contratto di assicurazione sulla vita con rivalutazione annuale delle prestazioni in base ai risultati della Gestione Speciale PRIMARIV e la possibilità di scegliere tra due forme contrattuali:

- **a versamento unico (con possibilità di versamenti aggiuntivi)**

La prestazione contrattuale garantita da Eurovita consiste in un importo liquidabile in caso di morte dell'Assicurato, pari alla somma dei capitali investiti rivalutati fino alla data dell'evento. Per capitale investito si intende l'importo del versamento, unico o aggiuntivo, al netto delle relative spese (per le quali si veda al punto 6).

- **a versamenti ricorrenti (con possibilità di versamenti aggiuntivi)**

La prestazione contrattuale garantita da Eurovita consiste in un importo liquidabile in caso di morte dell'Assicurato, pari alla somma dei capitali investiti rivalutati fino alla data dell'evento. Per capitale investito si intende l'importo di ciascun versamento - ricorrente su base annuale o aggiuntivo - al netto delle relative spese (per le quali si veda al punto 6).

2. GARANZIE

Il contratto garantisce:

- il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca questo avvenga;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione dei capitali assicurati, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivati dalla gestione speciale degli investimenti (Fondo PRIMARIV) cui è collegato il contratto;
- la certezza dei risultati raggiunti, in virtù della definitiva acquisizione delle maggiorazioni annuali del capitale assicurato che, pertanto, può solo aumentare e mai diminuire (consolidamento);
- la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, pari al capitale investito rivalutato fino alla data dell'evento.

3. OPZIONI

Il contratto prevede la possibilità di richiedere che il valore di riscatto venga convertito in:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita; oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere in modo certo per i primi 5 o 10 anni, anche nel caso di morte dell'Assicurato, e successivamente finché quest'ultimo è in vita oppure
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata.

Le condizioni e i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato.

5. INFORMAZIONI SUI VERSAMENTI

Tariffa a versamento unico

Le prestazioni assicurate sono garantite dietro corresponsione di un versamento unico anticipato di importo non inferiore a 500 Euro.

Il Contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di effettuare versamenti unici aggiuntivi di importo non inferiore a 500 Euro, che incrementano il capitale garantito.

Tariffa a versamenti ricorrenti

Le prestazioni assicurate sono garantite dietro corresponsione di versamenti unici ricorrenti di importo annuo non inferiore a 500 Euro, pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il Contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di effettuare versamenti straordinari di importo non inferiore a 500 Euro, che incrementano il capitale garantito.

I versamenti ricorrenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento indicate al successivo punto 6.

Il versamento relativo al primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Il Contraente ha la possibilità di modificare il piano dei versamenti in occasione di ciascuna ricorrenza anniversaria della data di decorrenza del contratto.

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il piano dei versamenti dopo aver pagato almeno un'intera annualità, mantenendo:

- il diritto alle prestazioni maturate e alla rivalutazione delle stesse;
- il diritto a riprendere i pagamenti da una successiva ricorrenza annuale;
- il diritto a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

In caso di mancato pagamento di un'intera annualità successiva alla prima, il relativo capitale investito verrà ridotto in proporzione alle rate sub-annuali effettivamente corrisposte.

In caso di pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, gli interessi di mora verranno conteggiati ed applicati in fase di liquidazione per riscatto o sinistro in diminuzione del capitale maturato. Gli interessi di mora sono calcolati in base ai rendimenti annuali attribuiti al contratto.

Nel corso della durata contrattuale Eurovita può modificare gli importi minimi dei versamenti secondo quanto stabilito all'art. 18 delle Condizioni Contrattuali.

I versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Paese IT - cd 19 - cin T - ABI 05000 - CAB 03200 - c/c CC0027011400) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - ICBPI.

6. INFORMAZIONI SUI CARICAMENTI E SULLE SPESE CONTRATTUALI

Su ciascun versamento - unico, ricorrente su base annuale e aggiuntivo - viene trattenuta da Eurovita una spesa in percentuale, variabile in base all'importo dei versamenti, secondo la seguente tabella:

Versamenti in Euro	Caricamenti
da 500,00 fino a 2.500,00	5,00%
Da 2.500,01 " " 5.000,00	4,50%
Da 5.000,01 " " 10.300,00	4,00%
Da 10.300,01 " " 52.000,00	3,00%
Da 52.000,01 " " 260.000,00	2,50%
Da 260.000,01 " " 465.000,00	2,00%
Oltre 465.000,00	1,20%

Su ciascun versamento o rata sub-annuale viene prelevato un diritto di quietanza pari a 1,50 Euro.

Nel caso di rateazione sub-annuale dei versamenti ricorrenti, verranno applicate, inoltre, le seguenti addizionali di frazionamento:

Tipo Rateazione	Addizionale
semestrale	2,5%
quadrimestrale	3,2%
trimestrale	3,7%
mensile	5,2%

Nessun costo viene applicato alle operazioni di riscatto totale o parziale.

Il Contraente può richiedere al Consulente assicurativo ogni chiarimento in ordine agli elementi che concorrono a determinare il versamento e la quantificazione del caricamento ossia la parte del versamento dovuto che è trattenuta da Eurovita per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

È diritto del Contraente richiedere che i documenti di proposta o di polizza riportino l'indicazione del caricamento applicato.

7. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RIVALUTAZIONE)

Il presente contratto di assicurazione è collegato ad una speciale gestione patrimoniale denominata "PRIMARIV", separata dalle altre attività di Eurovita e disciplinata da apposito Regolamento riportato nel seguente documento. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24/02/1998, per attestarne la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.

Ai contratti viene attribuito, a titolo di partecipazione agli utili, un beneficio finanziario che proviene dal rendimento realizzato dalla gestione del Fondo PRIMARIV (di cui si veda il relativo Regolamento), rilevato il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria del contratto. La misura della rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento realizzato dalla Gestione PRIMARIV per un'aliquota di partecipazione dell'80%, fatto salvo il rendimento minimo trattenuto da Eurovita pari ad un punto percentuale.

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2% per le prime tre ricorrenze annuali successive alla decorrenza del contratto. Successivamente, di anno in anno, Eurovita si riserva la facoltà di modificare questo tasso adeguandolo al maggiore dei tassi garantiti da Eurovita per i contratti rivalutabili di nuova commercializzazione alla data di riferimento (terzo mese precedente la data di rivalutazione). Qualora questo tasso sia inferiore a quello applicato alla ricorrenza annuale precedente, viene garantito come minimo il tasso che si ottiene diminuendo di un punto percentuale il tasso Euribor a dodici mesi - rilevato l'ultimo giorno lavorativo del terzo mese precedente la ricorrenza anniversaria del contratto.

I capitali investiti a mezzo di versamenti aggiuntivi infrannuali vengono rivalutati alla ricorrenza anniversaria del contratto. In particolare, la rivalutazione relativa a ciascun versamento aggiuntivo viene così calcolata:

- la prima rivalutazione è effettuata in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione di ciascun versamento e la successiva ricorrenza annuale del contratto;
- le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.

In caso nel corso dell'anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore all'ultima ricorrenza precedente risulterà proporzionalmente ridotto.

Gli effetti delle rivalutazioni sono evidenziati nel progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in Euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

8. MODALITÀ DI SCIOLIMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue per:

- morte dell'Assicurato;
- risoluzione a seguito di inadempienza (solo per la tariffa a versamenti ricorrenti): la mancata corresponsione dell'intero versamento relativo alla prima annualità, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata non versata, comporta la risoluzione del contratto e le rate pagate restano acquisite ad Eurovita;
- esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto: il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data della sua decorrenza e, per la tariffa a premi ricorrenti, purché sia stata corrisposta per intero la prima annualità del piano dei versamenti.

9. PAGAMENTI DI EUROVITA

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa l'originale della lettera di conferma e delle eventuali appendici, i dati anagrafici e fiscali dei beneficiari e tutti gli altri documenti, necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'art. 14 delle Condizioni Contrattuali e nel modulo di richiesta liquidazione disponibile presso la Banca in cui è stato concluso il contratto.

Eurovita, entro 23 (ventitré) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito a Eurovita. Eurovita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decoro tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

Si ricorda che l'art. 2952 Cod. Civ. dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto stesso si fonda.

10. RISCATTO

- Totale -

Il valore di riscatto è pari alla somma dei capitali investiti (compresi quelli riproporzionati relativi ad annualità non interamente versate), rivalutati fino alla data della richiesta scritta del riscatto.

La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 10 delle Condizioni Contrattuali, con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta di riscatto, se noto, altrimenti in base al rendimento utilizzato per la rivalutazione dei contatti collegati al Fondo Primariv, con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

- Parziale -

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 500 Euro.

A seguito del riscatto parziale, il capitale in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente precedente a quella della liquidazione, viene diminuito in base al rapporto tra l'importo liquidato e l'importo riscattabile.

Eventuali rate di versamento non ancora scadute al momento del riscatto parziale non verranno più quietanzate fino alla successiva ricorrenza annuale del contratto.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. Il contratto si considera concluso alle ore 24 giorno in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione di accettazione della proposta a mezzo lettera di conferma firmata da Eurovita.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale della lettera di conferma e delle eventuali appendici, un importo pari ai versamenti effettuati, al netto dei caricamenti e delle spese.

SEZIONE C - INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE

1. REGIME FISCALE DEI VERSAMENTI

I versamenti non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

2. TASSAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE DA EUROVITA

- I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di polizze di assicurazione e contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quater, D.P.R. n° 917/1986). Su tali redditi l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%⁽¹⁾ (art. 26-ter, comma 1, D.P.R. n° 600/73).

Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli altri provenienti conseguiti nell'esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società od altri enti (art. 45, comma 1, art. 95, comma 2, D.P.R. n° 917/86), in quanto tali provventi, qualora non soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (art. 45, comma 2, D.P.R. n° 917/86).

- Le somme erogate in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R n° 601/1973) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% da applicarsi alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art.6 del D.P.R. n° 917/1986).
- A seguito dell'esercizio del diritto dell'opzione in rendita avente finalità previdenziale⁽²⁾, la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello relativo ai premi pagati, costituisce reddito ed è soggetta, pertanto, ad un'imposta sostitutiva del 12,50%⁽²⁾. I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale⁽¹⁾ costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n° 917/1986) soggetto ad un'imposta sostitutiva del 12,50%⁽¹⁾ sulla differenza tra ciascuna rata di rendita e quella della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari (art. 42 comma 4-ter del D.P.R. n° 917/1986).

(1) Applicata secondo i criteri previsti dal D.Lsg: n° 47/2000 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n° 971/1986, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivo alla data di inizio dell'erogazione.

3. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Eurovita – Servizio Portafoglio – Via Sicilia 169, 00187 Roma- numero di fax 06/42.90.00.89 – e-mail: assicurazioni@eurovita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

4. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

5. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

6. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art. 2952, secondo comma, Cod. Civ.).

7. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

8. LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

SEZIONE D - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

1. INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA

Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Nel corso della durata contrattuale, Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto riportato nella presente nota informativa, relativamente alle prestazioni e ai versamenti, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto oppure per intervenute modifiche alla legislazione applicabile.

3. INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO

Annualmente Eurovita comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale garantito per effetto della rivalutazione dello stesso. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Direzione Generale, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

III. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DEL PRODOTTO

Al fine di rendere evidente il carattere puramente esemplificativo degli sviluppi delle prestazioni e del valore di riscatto successivamente riportati, è stata effettuata una proiezione ipotizzando di riconoscere un beneficio finanziario annuo costante pari al 3,5%.

Tale beneficio finanziario è determinato sulla base del tasso esemplificativo di rendimento indicato dall'ISVAP nella misura del 4,5%(*) moltiplicato per l'aliquota di partecipazione dell'80% e considerando il rendimento minimo trattenuto da Eurovita di un punto percentuale.

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono, nella tabella che segue, i tassi di beneficio finanziario riconosciuti da Eurovita negli ultimi cinque anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Anno	Rendimento lordo dei titoli di stato	Inflazione	Tassi di rendimento riconosciuti
2000	5,88%	2,60%	4,90%
2001	4,93%	2,70%	5,36%
2002	4,67%	2,50%	4,56%
2003	3,73%	2,50%	3,34%
2004	3,59%	2,00%	3,06%

(*) Non vi è certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

ESEMPI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

TARIFFE A VERSAMENTI RICORRENTI

Versamento € 2.000,00
(pagamento **annuale**)
Capitale investito € 1.898,58
annualmente

TARIFFE A VERSAMENTO UNICO

Versamento € 5.000,00
(unico)
Capitale investito € 4.773,57

Anno	Versamenti		Prestazione rivalutata a fine anno e valore di riscatto
	Importo annuo	Cumulo	Ipotesi ISVAP al 4,5%
1	2.000,00	2.000,00	1.965,03
2	2.000,00	4.000,00	3.998,84
3	2.000,00	6.000,00	6.103,83
4	2.000,00	8.000,00	8.282,49
5	2.000,00	10.000,00	10.537,41
.....
10	2.000,00	20.000,00	23.052,54
.....
15	2.000,00	30.000,00	37.916,59
.....
20	2.000,00	40.000,00	55.570,41
.....
25	2.000,00	50.000,00	76.537,61

Anno	Prestazione rivalutata a fine anno e valore di riscatto
	Ipotesi ISVAP al 4,5%
1	4.940,64
2	5.113,56
3	5.292,53
4	5.477,77
5	5.669,49
.....
10	6.733,59
.....
15	7.997,39
.....
20	9.498,40
.....
25	11.281,12

IL CONTRAENTE HA DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL PRESENTE PROSPETTO E A CHIEDERE CHIARIMENTI ALL'INTERMEDIARIO IN MERITO AI DIVERSI RISULTATI CONSEGUIBILI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE IPOTESI DI INVESTIMENTO DEI VERSAMENTI.

L'operazione di riscatto, se esercitata nel corso dei primi tre anni, può comportare una penalizzazione economica rispetto ai versamenti corrisposti.

IV. INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società (di seguito chiamata Eurovita) deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte di Eurovita e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e Eurovita, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

B. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte di Eurovita al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

C. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (8) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

In Eurovita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

D. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare: Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Servizio Portafoglio Via Sicilia, 169 – 00187 Roma (Italia) tel. 06/474821 - fax 06/42900089 – e-mail assicurazioni@eurovita.it (11)

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riasicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuatori, coassicuatori e riassicuatori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene Eurovita (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
 - organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali: - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT);
 - CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene Eurovita, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuatori, coassicuatori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 8) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche che operano in qualità di nostre dirette collaboratrici. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli al servizio indicato in informativa.

V. CONDIZIONI CONTRATTUALI

PREMESSA

Le presenti condizioni contrattuali si applicano sia alla forma contrattuale a versamenti unici, sia a quella a versamenti ricorrenti, tranne dove diversamente indicato.

ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. - di seguito denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente nella proposta e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente:

- riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Eurovita ovvero il documento di polizza oppure
- sottoscrive il documento di polizza

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il versamento previsto, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure alle ore 24 del giorno indicato in polizza o nella lettera di conferma di Eurovita, qualora sia stata concordata una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

ART. 3 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, un importo pari al versamento iniziale, al netto delle spese di cui all'art. 9.

ART. 4 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento.

ART. 5 - DURATA

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato.

ART. 6 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Eurovita con il presente contratto si obbliga a pagare ai Beneficiari, alla morte dell'Assicurato, un importo pari

alla somma dei capitali investiti rivalutati fino alla data dell'evento. Per capitale investito si intende l'importo di ciascun versamento - unico, ricorrente su base annuale o aggiuntivo - al netto delle spese iniziali di cui al successivo art. 9.

ART. 7 - VERSAMENTI

Tariffa a versamento unico

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di un versamento unico anticipato di importo non inferiore a 500 Euro.

Il Contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di effettuare versamenti unici aggiuntivi di importo non inferiore a 500 Euro, che incrementano il capitale garantito.

Tariffa a versamenti ricorrenti

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di versamenti unici ricorrenti di importo annuo non inferiore a 500 Euro, pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il Contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di effettuare versamenti straordinari di importo non inferiore a 500 Euro, che incrementano il capitale garantito.

I versamenti ricorrenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento indicate al successivo art. 9.

Il versamento relativo al primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Il Contraente ha la possibilità di modificare il piano dei versamenti in occasione di ciascuna ricorrenza anniversaria.

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il piano dei versamenti dopo aver pagato almeno un'intera annualità, mantenendo:

- il diritto alle prestazioni maturate e alla rivalutazione delle stesse;
- il diritto a riprendere i pagamenti da una successiva ricorrenza annuale;
- il diritto a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

In caso di mancato pagamento di un'intera annualità successiva alla prima, il relativo capitale investito verrà ridotto in proporzione alle rate sub-annuali effettivamente corrisposte.

In caso di pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, gli interessi di mora verranno conteggiati ed applicati in fase di liquidazione per riscatto o sinistro in diminuzione del capitale maturato. Gli interessi di mora sono calcolati in base ai rendimenti annuali attribuiti al contratto.

Nel corso della durata contrattuale Eurovita può modificare gli importi minimi dei versamenti secondo quanto stabilito all'art. 18

I versamenti devono essere effettuati tramite addebito bancario su conto corrente (RID) o tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita.

ART. 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Relativamente alla tariffa a premi ricorrenti, la mancata corresponsione dell'intero versamento relativo alla prima annualità, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata non versata, comporta la risoluzione del contratto e le rate pagate restano acquisite ad Eurovita.

ART. 9 - COSTI

Le spese iniziali sono determinate applicando a ciascun versamento – unico, ricorrente su base annuale e aggiuntivo - le seguenti aliquote percentuali per scaglioni di versamenti:

Versamenti in Euro	Caricamenti
da 500,00 fino a 2.500,00	5,00%
Da 2.500,01 " " 5.000,00	4,50%
Da 5.000,01 " " 10.300,00	4,00%
Da 10.300,01 " " 52.000,00	3,00%
Da 52.000,01 " " 260.000,00	2,50%
Da 260.000,01 " " 465.000,00	2,00%
Oltre 465.000,00	1,20%

Su ciascun versamento o rata sub-annuale viene prelevato un diritto di quietanza pari a 1,50 Euro.

Nel caso di rateazione sub-annuale dei versamenti ricorrenti verranno applicate, inoltre, le seguenti addizionali di frazionamento:

Tipo Rateazione	Addizionale
semestrale	2,5%
quadrimestrale	3,2%
trimestrale	3,7%
mensile	5,2%

Nessun costo viene applicato per le operazioni di riscatto totale o parziale.

ART. 10 - RIVALUTAZIONI

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale complessivamente investito, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine Eurovita gestisce separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del FONDO PRIMARIV (di seguito denominato Fondo) riportato sul presente fascicolo, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a), b) e c).

a) Misura della Rivalutazione

Eurovita determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento del Fondo, calcolato secondo il punto 3 del Regolamento, per l'aliquota dell'80%, fatto salvo il rendimento minimo trattenuto da Eurovita pari ad un punto percentuale.

Per rendimento, relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi rapportando il risultato finanziario del Fondo di quel periodo, al valore medio del Fondo nello stesso periodo.

Il risultato finanziario ed il valore medio del Fondo sono definiti al punto 3 del Regolamento, con riferimento al periodo considerato.

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 2% per le prime tre ricorrenze annuali successive alla decorrenza del contratto. Successivamente, di anno in anno, Eurovita si riserva la facoltà di modificare questo tasso adeguandolo al maggiore dei tassi garantiti da Eurovita per i contratti rivalutabili di nuova commercializzazione alla data di riferimento (terzo mese precedente la data di rivalutazione). Qualora questo tasso sia inferiore a quello applicato alla ricorrenza annuale precedente, viene garantito come minimo il tasso che si ottiene diminuendo di un punto percentuale il tasso Euribor a dodici mesi - rilevato l'ultimo giorno lavorativo del terzo mese precedente la ricorrenza anniversaria del contratto.

b) Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita rivaluta la somma dei capitali investiti, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto a).

Tutti i capitali investiti vengono rivalutati alla ricorrenza anniversaria del contratto, in particolare, la rivalutazione relativa a ciascun versamento aggiuntivo viene così calcolata:

- la prima rivalutazione è effettuata in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione di ciascun versamento e la successiva ricorrenza annuale del contratto;
- le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.

In caso nel corso dell'anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore all'ultima ricorrenza precedente risulterà proporzionalmente ridotto secondo quanto stabilito al successivo art. 11.

c) Rivalutazioni infrannuali

Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate in base al regime finanziario dell'interesse composto.

ART. 11 - RISCATTO

Il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data della sua decorrenza e, per la tariffa a versamenti ricorrenti, purché sia stata corrisposta per intero la prima annualità del piano dei versamenti. Il riscatto non comporta alcuna penalità né l'applicazione di costi di liquidazione.

- Totale -

Il valore di riscatto è pari alla somma dei capitali investiti (compresi quelli riproporzionati relativi ad annualità non interamente versate), rivalutati fino alla data della richiesta scritta del riscatto.

La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 10 con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta di riscatto, se noto, altrimenti in base al rendimento utilizzato per la rivalutazione dei contratti collegati al Fondo Primariv, con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

- Parziale -

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché il capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 500 Euro.

A seguito del riscatto parziale, il capitale in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente precedente a quella della liquidazione, viene diminuito in base al rapporto tra l'importo liquidato e l'importo riscattabile.

Eventuali rate di versamento non ancora scadute al momento del riscatto parziale non verranno più quietanzate fino alla successiva ricorrenza annuale del contratto.

ART. 12 - RENDITE DI OPZIONE

Su richiesta del Contraente, il valore di riscatto potrà essere convertito in:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata
oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere in modo certo per i primi 5 o 10 anni, anche nel caso di morte dell'Assicurato, e successivamente finché quest'ultimo è in vita
oppure
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita nel punto a) dell'Art.10, sarà corrisposta in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

Le condizioni e i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

ART. 13 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 14 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

In caso di riscatto totale o parziale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto dal Contraente in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria (solo per il riscatto totale), oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

In caso di sinistro:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto dal Beneficiario in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria (solo per il riscatto totale), oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte e/o documentazione sanitaria richiesta dal Medico fiduciario (solo per tariffe di puro rischio ovvero con garanzia caso morte);
- copia conforme all'originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento);
- Atto notorio o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale che attesti la non esistenza di testamen-

to per capitali superiori a € 129.000, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato dal Segretario Comunale; nel caso in cui i Beneficiari designati in polizza siano gli eredi legittimi genericamente indicati (coniuge, figli, eredi, etc.) tali documenti dovranno contenere anche l'indicazione degli eredi legittimi;

- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di Beneficiari minorenni;
- modulo ELENCO DEI BENEFICIARI se diverso/i dal Contraente;
- dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

In caso di liquidazione della rendita (o opzione in rendita per tariffe di capitale):

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto dal Beneficiario in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria (solo per il riscatto totale), oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato non antecedente la scadenza della polizza (solo se Beneficiario diverso dall'Assicurato);
- dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

Eurovita, entro 23 (ventitre) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito a Eurovita, la quale esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decoro tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

ART. 15 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore e del vincolatario.

ART. 16 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

ART. 17 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

ART. 18 - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI

Eurovita si riserva il diritto di modificare, nel corso della durata contrattuale, il valore dell'importo minimo dei versamenti (cfr. art. 7). Tali aggiornamenti non potranno in ogni caso discostarsi dalla variazione dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo della Zona Euro (HICP EUR) intervenuta dall'ultimo adeguamento.

VI. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "PRIMARIV"

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli Investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome PRIMARIV, ed indicata nel seguito con la sigla "RIV". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata, secondo la presente clausola, al rendimento della "RIV". La gestione della "RIV" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26 Marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione della "RIV" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/2/98 n. 58 art. 161, la quale attesta la rispondenza della "RIV" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "RIV", il rendimento annuo della "RIV", quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo della "RIV" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della "RIV" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "RIV" stessa. Per risultato finanziario della "RIV" si devono intendere i proventi finanziari dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "RIV" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "RIV" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "RIV" per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della "RIV" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "RIV".
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "RIV". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "RIV", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.